



ISPETTORATO TERRITORIALE DI GENOVA

DECRETO n. 167 /2021

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA

- VISTO** il D.P.R. 18.04.1994 n. 342, che, abrogando l'intera disciplina prevista dalla Legge 03.05.1955 n. 407, attribuisce agli Ispettorati territoriali del Lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70 del 2/02/95 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe, e la successiva Circolare M.L.P.S. n. 39 del 18.03.1997;
- PRESO ATTO** della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n.32/21216 del 09.10.2013, nella quale si ritiene condivisibile l'orientamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui l'art. 4 del D.P.R. è abrogato in quanto incompatibile con il sistema individuato di determinazione delle tariffe minime con le successive previsioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche; Ritenuto, comunque, giustificato indicare nuove tariffe ai soli fini orientativi e non vincolanti, con il solo scopo di evidenziare possibili comportamenti non corretti;
- VISTO** il precedente Decreto in materia n. 125/2019 emanato dall'I.T.L. di Genova;
- ESPERITA** la fase di consultazione delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, invitati a esprimere proprie proposte con nota n. 8799 del 09/04/2021 e sollecitati in data 21/04/2021;
- PRESO ATTO** che i soggetti interpellati non hanno inviato alcuna proposta e solo ASCOM Genova si è espresso con nota del 23/04/2021 nei seguenti termini:” Recentemente il contratto per gli operatori della logistica ha beneficiato di un miglioramento salariale che le aziende operanti in struttura hanno recepito. Le attuali dinamiche economiche non consentono ulteriori variazioni.”.
- CONSIDERATO** che l'indicatore economico rappresentato dall'Indice ISTAT dei prezzi al consumo ha avuto per il periodo giugno 2019/aprile 2021, tenuto conto di un indice alla decorrenza pari a 102,7, di un indice alla scadenza pari a 103,7 per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,1;

DECRETA

art. 1 Tariffe:

Le tariffe per i lavori di facchinaggio per Genova e provincia vengono aggiornate come segue: per ogni giornata di prestazione di otto ore lavorative:

€ 159,53

comprehensive di ogni onere diretto e indiretto e generale dell'organismo. La tariffa per mezza giornata di lavoro (4 ore) deve essere considerata pari al 60% della tariffa di cui sopra. Qualora il facchino chiamato a prestare la sua opera non possa effettuare la stessa per cause a lui non imputabili, gli saranno riconosciute le ore di inoperosità calcolate in base ad 1/8 della tariffa.

art. 2 **Lavori non in economia:**

Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le tariffe a quintalaggio vengono rideterminate secondo la allegata tabella.

art. 3 **Lavoro straordinario, notturno e festivo- lavoro a turno:**

- a) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste oltre le otto ore, le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 30%;
- b) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste nelle ore notturne le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 50%. Si intende per lavoro notturno quello definito come tale dalla normativa vigente al momento dell'applicazione;
- c) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste nei giorni festivi (cioè nelle domeniche e nelle feste nazionali e infrasettimanali – compreso il giorno del Santo Patrono) le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 65%;
- d) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste oltre le otto ore del turno le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 40%;
- e) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste oltre le otto ore nei giorni festivi (cioè nelle domeniche e nelle feste nazionali e infrasettimanali) le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 65%;
- f) Il lavoro svolto nella giornata del sabato viene compensato con la maggiorazione del 30%;
- g) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste oltre le otto ore nella giornata del sabato, le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 40%;
- h) Quando le prestazioni di facchinaggio vengano richieste oltre le otto ore notturne della giornata del sabato le tariffe di cui all'art.1 saranno maggiorate del 55%;
- i) Il lavoro a turni diurni e notturni settimanalmente programmati viene compensato con la maggiorazione del 25%.

art. 4 **Mezzi meccanici:**

Quando il committente richiede alla cooperativa o ad altro organismo economico la fornitura di mezzi meccanici, la tariffa viene aumentata del 10%.

art. 5 **Lavoro in condizioni particolarmente disagiate:**

- Le tariffe per i lavori nelle celle frigorifere vengono maggiorate del 35%;
- Le tariffe di cui al precedente art.1, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono con esposizione alle intemperie, vengono maggiorate del 25%;
- Le tariffe per operazioni svolte in ambienti in cui il lavoratore è esposto al rischio di malattia professionale riconosciuta dall'I.N.A.I.L., vengono maggiorate del 15%.

art. 6 **Condizioni di miglior favore:**

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto al momento dell'entrata in vigore delle presenti tariffe.

art. 7 **Indennità di trasferta:**

Le prestazioni fornite in trasferta vanno compensate, a tutti gli effetti e comprese le ore di viaggio, in aggiunta alla tariffa di cui all'art.1, nelle seguenti misure:

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) Per le assenze dalla sede da 18 a 24 ore: | € | 49,59 |
| b) Per le assenze dalla sede da 12 a 18 ore: | € | 41,00 |
| c) Per le assenze dalla sede da 6 a 12 ore: | € | 26,57 |

I trattamenti per le trasferte all'estero saranno concordati tra le parti. I pasti ed i pernottamenti saranno rimborsati a piè di lista; il rimborso per i pasti non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dal successivo art. 8.

art. 8 **Rimborso spese:**

Qualora i committenti richiedano e autorizzino i facchini, per lo svolgimento del lavoro, a trasferirsi da una località a un'altra usando mezzi pubblici oppure propri (motocicli o autovetture di proprietà), il rimborso delle spese di viaggio sarà effettuato in base alle tariffe in vigore (A.M.T. o analogo servizio; Autolinee; trasporti ferroviari, A.C.I., altro servizio). I committenti,

protraendosi il servizio anche nelle ore pomeridiane, qualora non siano in grado di accordare ai facchini un intervallo di due ore per la consumazione del pranzo presso l'abitazione, provvederanno a corrispondere loro una speciale indennità di concorso pasto nella misura di € **19,38**. La suddetta indennità sarà corrisposta anche quando il facchino venga inviato fuori dall'ambito del comune.

art. 9 **Indennità speciale:**

Al facchino addetto alla presa e consegna dei colli con esazione della bolletta viene corrisposta un'indennità di maneggio denaro di € **3,88** giornalieri.

art. 10 **Infortuni sul lavoro:**

In caso di infortunio sul lavoro che si verifichi nel corso della normale prestazione lavorativa e che impedisca la prosecuzione del lavoro, al lavoratore infortunato sarà corrisposta, da parte del committente, la retribuzione relativa alla prestazione richiesta e per un massimo di otto ore.

art. 11 **Durata delle tariffe:**

Le presenti tariffe avranno durata dalla entrata in vigore del presente decreto sino al successivo aggiornamento.

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale
Dr. Gianluca Fatato

Prot. N. del